

**SCHEMA TECNICA DELL'EVENTO E MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO PER
L'EMERGENZA AVICOLA**

Epidemia di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 in Regione Emilia-Romagna: Decreto legislativo 102/2004 come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal D.Lgs. n. 32/2018 - art. 5 comma 2 "Danni alle produzioni agricole" e Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 8748 del 14 settembre 2018

1) Individuazione zone territoriali in cui l'attività avicola è stata interessata da provvedimenti di restrizione nelle attività di allevamento.

Premessa

Tra ottobre 2016 e dicembre 2017, in diversi Paesi europei sono stati segnalati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sostenuti da virus del sottotipo H5N8. I casi sono stati identificati principalmente nella popolazione di uccelli selvatici, con frequenti e considerevoli incursioni nel settore domestico, sia industriale sia rurale.

La comparsa dell'influenza aviaria nel territorio regionale ha comportato sia ad un'abbattimento di un consistente numero di capi, sia l'adozione di misure di restrizione dell'attività produttiva per periodi prolungati, sia, in base alla normativa sanitaria, anche al blocco di numerosi allevamenti direttamente interessati e di quelli delle aree contermini nel raggio di 10 km dall'insorgenza del focolaio.

Le imprese avicole ricadenti nel territorio della Regione del Emilia-Romagna soggette a limitazioni a seguito dei sottoelencati provvedimenti sanitari di prevenzione al diffondersi di epidemia aviaria nel periodo dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 possono accedere, agli interventi diretti alla ripresa produttiva previsti dall'art. 5, comma 2 decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale n. 8748 del 14 settembre 2018 "Disposizioni applicative di cui all'art. 6, comma 1 del decreto interministeriale 14 marzo 2018 recante definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola".

Territorio delimitato

Di seguito si elencano le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna:

TIPOLOGIA	COMUNE INSORGENZA DEL FOCOLAIO	SPECIE / PRODOTTO	COMUNI IN ZP/ZS	N. ORDINANZA ZP ZS	DATA ORDINANZA ZONA ZP ZS	DATA REVOCA	ORDINANZA CON DATA REVOCA
FOCOLAIO HPAI	PORTO VIRO (RO)	ovaiole	Mesola	10/2017	30/01/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	PORTO VIRO (RO)	ovaiole	Goro	10/2017	30/01/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Sorbolo	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Brescello	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Mezzani	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Gattatico	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Poviglio	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Boretto	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Brescello	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Torrile	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Colorno	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Castelnovo Di Sotto	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Campegine	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Parma	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Mordano	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Mordano	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Massa Lombarda	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Imola	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Bagnara Di Romagna	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Castel Bolognese	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Solarolo	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Faenza	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Cotignola	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Lugo	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Sant'Agata Sul Santerno	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Conselice	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Medicina	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017

FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Castel Guelfo Di Bologna	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Dozza	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Sorbolo	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Brescello	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Mezzani	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Gattatico	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Poviglio	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Boretto	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Brescello	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Torrile	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Colorno	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Castelnovo Di Sotto	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Campegine	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Parma	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Sarmato	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Rottofreno	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Calendasco	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Castel San Giovani	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Borgonovo Valtidone	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Gragnano	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	CODIGORO (FE)	ovaiole	Codigoro	166/2017	09/10/2017	19/11/2017	187/2017
FOCOLAIO HPAI	CODIGORO (FE)	ovaiole	Jolanda Di Savoia	166/2017	09/10/2017	19/11/2017	187/2017
FOCOLAIO HPAI	CODIGORO (FE)	ovaiole	Lagosanto	166/2017	09/10/2017	19/11/2017	187/2017
FOCOLAIO HPAI	CODIGORO (FE)	ovaiole	Fiscaglia	166/2017	09/10/2017	19/11/2017	187/2017
FOCOLAIO LPAI	ALFONSINE (RA)	Anatre/ oche	Alfonsine	187/2017	20/11/2017	25/11/2019	187/2017
FOCOLAIO LPAI	ALFONSINE (RA)	Anatre/ oche	Fusignano	187/2017	20/11/2017	25/11/2019	187/2017
FOCOLAIO LPAI	ALFONSINE (RA)	Anatre/ oche	Alfonsine	187/2017	20/11/2017	30/11/2017	187/2017
FOCOLAIO LPAI	ALFONSINE (RA)	Anatre/ oche	Lugo	187/2017	20/11/2017	30/11/2017	187/2017

FOCOLAIO LPAI	CONSELICE (RA)	Anatre/ oche	Conselice	187/2017	20/11/2017	25/11/2017	187/2017
FOCOLAIO LPAI	LUGO (RA)	Anatre/ oche	Lugo	187/2017	20/11/2017	09/12/2017	187/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Massa Lombarda	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Imola	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Conselice	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Lugo	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Mordano	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017 + MAIL 25/01/201 8
FOCOLAIO LPAI	BAGNACAVALLO (RA)	Anatre/ oche	Bagnacavall o	12/2018	09/02/2018	28/02/2018	12/2018

2) Quantificazione dei danni e richiesta delle provvidenze per i territori interessati

Il danno complessivo accertato è di Euro 19.406.786,77.

La quantificazione è stata effettuata anche ai fini dell'attivazione delle provvidenze di cui alla Legge n. 218/1988 e alla richiesta di applicazione dell'art. 220 del Reg. (UE) n. 1308 per l'adozione di misure di sostegno eccezionali da parte dell'UE.

L'entità dei danni consente di applicare le misure volte a favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle imprese agricole, **ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 102/2004** e s. m., per la compensazione dei danni causati dall'**epidemia di influenza aviaria nel periodo dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018** in favore delle aziende agricole aventi le caratteristiche di seguito previste ai seguenti punti nonché ricadenti nei sopra indicati territori di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

3) Procedure attuative per l'accesso al Fondo per l'emergenza avicola.

a) Beneficiari

I beneficiari degli interventi sono rappresentati dalle micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, operanti nel settore avicolo oggetto di abbattimento dei capi a causa di focolaio e/o soggette a restrizioni nella attività di allevamento con conseguente perdita di reddito.

Possono essere ammessi ai benefici del Fondo le imprese avicole di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolgono attività di produzione di uova da cova e di incubazione delle uova da cova per la produzione di pulcini da destinare agli allevamenti interessati dai provvedimenti di fermo.

Le imprese beneficiarie non devono avere sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio per il mancato reddito ai sensi del Piano assicurativo annuale di riferimento (2016, 2017, 2018).

b) Entità e tipologia degli aiuti in relazione ai danni

Gli aiuti alla singola impresa possono essere concessi fino ad un massimo dell'80% del danno ammissibile rilevato in conseguenza dell'influenza aviaria a seguito dell'accertamento di focolai di tale epizoozia a partire dal 1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018.

Gli aiuti sommati agli altri eventuali pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o comunitarie o in virtù di polizze assicurative non agevolate, per gli stessi costi ammissibili, non possono superare il 100% dei costi ammissibili.

Il danno ammissibile è determinato dalla sommatoria delle varie tipologie di danno a carico della singola impresa anche a seguito delle conseguenze delle restrizioni nelle attività di allevamento.

Gli aiuti sono erogati unicamente in relazione all'epizoozia influenza aviaria e sono limitati ai costi ed ai danni causati da tale epizoozia nelle zone territoriali individuate sulla base delle Ordinanze sopra citate di restrizione delle attività di allevamento avicolo a seguito delle infezioni di influenza aviaria, emanate nel periodo 1° aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018.

Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione nazionale o unionale prevede che i relativi costi siano a carico del beneficiario.

c) Indennizzi previsti

Gli indennizzi sono calcolati in relazione:

- al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti, o dei prodotti di origine animale distrutti, a seguito di influenza aviaria di cui al Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 se non finanziato con altri strumenti. Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali e prodotti immediatamente prima dell'insorgere (sospetto o confermato) del focolaio;

- alle perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o di reimpianto.

Dall'importo indennizzabile vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati all'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

I periodi di fermo obbligatori sono dichiarati in domanda e sono certificati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

d) Limiti ed esclusioni

Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o sia conseguenza della sua negligenza o inosservanza di misure di prevenzione cogenti.

L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale in materia fiscale.

Gli aiuti del Fondo per l'emergenza avicola possono essere cumulati con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto dell'80% del danno ammissibile rilevato.

Gli aiuti del Fondo non sono cumulabili con gli aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore all'80% del danno ammissibile rilevato.

Sono comunque esclusi indennizzi che siano già stati compensati ai sensi:

- della Legge del 2 giugno 1988 n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1506/2018 della Commissione del 10 ottobre 2018 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia per la sospensione dell'attività conseguente a focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017 e applicabili alle seguenti categorie merceologiche: anatre, tacchini, faraone, nonché pulcini, polli, pollastre, galline ovaiole e uova del genere Gallus Gallus domesticus.

4) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 8748 del 14 settembre 2018.